

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2355

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti
gli uffici elettorali di sezione

Presentato il 7 dicembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — In occasione di consultazioni elettorali emerge, con sempre maggiore frequenza, la difficoltà di reperire persone idonee a svolgere le delicate funzioni di presidente e di componente dei seggi elettorali, a causa dell'inadeguatezza dei compensi previsti dalla vigente normativa (articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70)

Tale difficoltà si è puntualmente verificata anche nelle elezioni politiche ed amministrative del 26 giugno 1983, tanto che da più parti è stato rappresentato il

vivo malcontento di numerosi componenti di uffici elettorali di sezione, che non ritenevano il compenso assolutamente adeguato alle gravose mansioni che i medesimi devono assolvere a partire dal momento dell'insediamento dei seggi e sino alla conclusione delle operazioni elettorali

Il fenomeno ha avuto una minore incidenza in occasione delle recenti elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984 (ove, come è noto, si è votato in un solo giorno), atteso che con la legge 9 aprile 1984, n. 61, si è provveduto, tra

l'altro, ad un congruo aumento dei compensi spettanti, per le predette elezioni, ai componenti dei seggi elettorali (lire settantacinquemila per il presidente e lire sessantamila per ciascun scrutatore e per il segretario).

Ciò premesso, al fine di evitare che le cennate difficoltà di reperimento dei componenti di seggio possano di nuovo presentarsi in occasione delle prossime scadenze elettorali, compromettendo seriamente lo svolgimento delle consultazioni, e per dare un assetto razionale alla materia, si è predisposto l'unito disegno di legge che, prendendo come base i compensi in atto stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, prevede un meccanismo per l'adeguamento degli stessi, da calcolare sulla base degli indici di retribuzione contrattuale per dipendente degli im-

piegati civili dello Stato, che saranno forniti a cura dell'Istituto centrale di statistica.

Gli importi dei compensi saranno aggiornati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, a partire dal mese di aprile 1985 e con successiva cadenza triennale, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

È da ritenere che il meccanismo come sopra delineato sia il solo strumento in grado di poter adeguatamente risolvere il problema.

Ed infatti un provvedimento di legge che si limitasse a prevedere, in misura fissa, un congruo aumento degli onorari in questione dovrebbe, poi, essere necessariamente riproposto a causa dei persistenti fenomeni di inflazione.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare è quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari è determinato, con le modalità indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.